

Luigi Prosperetti

La quantificazione del lucro cessante da illegittima esclusione da una gara di appalto lavori: una prospettiva economica*

(Sintesi)

Il lavoro analizza da un punto di vista economico le problematiche connesse alla quantificazione del lucro cessante patito da un'impresa illegittimamente esclusa da una gara d'appalto, alla luce del più recente orientamento del Consiglio di Stato. Questo si è ormai definitivamente discostato dal criterio risalente in forza del quale il risarcimento era commisurato al 10% del prezzo a base d'asta, preferendogli l'utile che l'impresa avrebbe effettivamente ritratto dall'appalto in base ai documenti di gara. Tale utile viene poi decurtato in base ad una presunzione di *aliunde perceptum vel percipiendum*, ribaltando sul danneggiato l'onere di dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi.

Nel lavoro si mostra in primo luogo che l'impresa non perde l'utile che avrebbe percepito dall'appalto, ma una cifra superiore, pari al margine di contribuzione, ovvero alla somma dell'utile dell'appalto e del contributo che questo avrebbe dato alla copertura dei costi di struttura dell'impresa nel suo complesso. Spesso tuttavia questa grandezza non è determinabile a partire dalla documentazione di gara, che può consentire di accertare l'utile derivante da un appalto, ma non il suo contributo ai costi di struttura. In tali casi, può essere dunque ancora utile ricorrere ad una determinazione forfettaria del lucro cessante, non più basata su di un valore convenzionale, bensì sui concreti dati di conto economico delle imprese di costruzione italiane. In base ad un'analisi dell'ampio campione censito da Mediobanca, si conclude come tale valore sia compreso tra il 7,5 e l'8%.

Infine, si argomenta che, da un punto di vista economico, la presunzione che sempre esista un *aliunde perceptum* non risulta ragionevole, in quanto il conseguimento di tale reddito dipende dalle concrete condizioni della domanda di mercato, e dalle caratteristiche dell'impresa. Pertanto, tale questione dovrebbe essere – più che presunta – analizzata in sede di consulenza tecnica.

* In corso di pubblicazione in "Urbanistica e appalti", IPSOA Editore.